

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 220

21 marzo 2018

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI FABBRI, LIVERANI, RANCAN, PETTAZZONI

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N.11 (NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE)"**

Oggetto assembleare n. 6268

## Relazione

Il seguente progetto di legge interviene per modificare alcune disposizioni contenute nella Legge Regionale 7 novembre 2012 n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca e delle attività connesse nelle acque interne).

Nello specifico si vuole inserire nel testo della normativa vigente un nuovo punto, riguardante l'assegnazione di aree di pesca regolamentata affidate in ai richiedenti, che possono essere enti pubblici, associazioni o società di pescatori sportivi, nonché la federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Questo accorgimento permette di riformulare il testo corrente in un'ottica di maggiore controllo dei fiumi, la possibilità di fruire di una maggiore manutenzione, di ripopolamento e maggior fruizione dei corsi d'acqua regionali.

La concessione, è una misura già attiva in 18 regione italiane, le uniche due che invece non hanno una normativa in questo senso sono l'Emilia-Romagna e la Toscana.

Il progetto prevede che le zone da destinare ad una futura concessione siano individuabili per zone omogenee attraverso l'utilizzo della Carta Ittica Regionale e che le stesse abbiano una durata fissata da un disciplinare di concessione.

La proposta, inoltre, prevede l'obbligo da parte del concessionario di garantire la vigilanza ittica sui tratti di sua competenza.

Al momento attuale, dove i corsi d'acqua interni vivono un grosso problema di bracconaggio ittico, e dove soprattutto le istituzioni non riescono a garantire un controllo a 360°, l'istituzione di aree di pesca regolamentata in concessione, alleggerirebbe la mole di lavoro dei corpi di polizia addetti alla vigilanza.

Inoltre, la concessione, creerebbe nuove entrate e quindi nuove risorse per la Regione Emilia-Romagna, che potrebbero essere destinate a progetti volti alla manutenzione e alla vigilanza dei corsi d'acqua interni.

- L'art. 1 che modifica il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale sopracitata, evidenzia che le concessioni possono essere istituite su richiesta di enti pubblici, associazioni, società o al CONI.

- L'art. 1 bis) prevede che le zone destinate a concessione

devono essere individuate dalla Carta Ittica regionale.

- L'art. 1 ter) illustra che la durata e gli obblighi della concessione vengono fissati dal futuro disciplinare di concessione.

- L'art. 1 quater) spiega che sarà la Giunta a controllare, verificare ed approvare quale associazioni, in base alla congruità del loro statuto, potranno accedere alla concessione.

- L'art. 1 quinquies) asserisce che i futuri concessionari dovranno garantire la vigilanza ittica.

- L'art. 1 sexies) prevede che i richiedenti dovranno presentare in allegato alla richiesta anche un piano di riqualificazione

dell'area di cui si richiede la gestione.

- L'art. 1 septies) prevede che le polizze assicurative dei soci delle future aree in concessione, debbano avere valenza su tutto il territorio regionale.

- L'art. 2 evidenzia che la proposta di legge apporterà variazioni alle entrate di bilancio dell'ente, al momento non quantificabili.

- L'art. 3 prevede che la legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

---

**PROGETTO DI LEGGE**

## Art. 1

*Modifica dell'articolo 20, legge regionale 7 novembre 2012, n.11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne)*

a) All'articolo 20, il comma 1 è così sostituito:

“La Giunta regionale, su richiesta di enti pubblici, associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) può istituire aree di pesca regolamentata affidate in concessione ai richiedenti.

b) All'articolo 20, vengono aggiunti i seguenti comma:

“1 bis) La concessione deve essere assentita di norme per zone omogenee, individuate dalla Carta Ittica.”

“1 ter) La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati nel disciplinare di concessione”

“1 quater) La Giunta regionale verifica e approva la congruità dello statuto tipo delle associazioni concessionarie ai criteri per il rilascio della concessione, che deve avere finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici autoctoni e di tutto l'ecosistema,

teso alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale.”

“1 quinquies) Il concessionario deve garantire la vigilanza ittica”

“1 sexies) I richiedenti delle concessioni devono presentare in allegato alla richiesta di concessione un piano di riqualificazione fluviale da attuarsi sul corpo idrico che si intende gestire, strutturato sulle esigenze ecologiche del territorio.”

“1 septies ) Le polizze assicurative stipulate dai concessionari a favore dei soci, per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva nelle zone gestite, devono avere valenza in tutto il territorio regionale.”

## Art. 2

*Norma finanziaria*

1. Il presente progetto di legge comporta delle variazioni in aumento delle entrate di bilancio dell'ente.

## Art. 3

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.